**COMUNE DI CANDIOLO**

**Oggetto : applicazione dell’art. 53-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001. Legge n. 190 /2012- Codice Comportamento .Attività di vigilanza e monitoraggio .**

In coerenza con le azioni previste dal Piano di prevenzione della corruzione e in ottemperanza alle disposizioni che prevedono lo svolgimento di attività di vigilanza e monitoraggio sull’applicazione della normativa in oggetto, si rammentano le seguenti disposizioni :

1. **Le situazioni di conflitto di interessi**

Dopo l’acquisizione dell’autocertificazione resa a gennaio 2014 si richiamano i responsabili a porre a particolare attenzione alla verifica dell’esistenza delle situazioni di conflitto d’interesse e alla relativa segnalazione -art 6 del Codice di Comportamento e art. 6 DPR 62/2013- .

Quindi nei provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi dovrà essere inserita **attestazione espressa circa l’assenza di conflitti di interesse.**

Le suddette norme perseguono una finalità di prevenzione che si realizza mediante l’astensione della partecipazione alla decisione del titolare dell’interesse che potrebbe porsi in conflitto con l’interesse perseguito mediante l’esercizio della funzione e/o con l’interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati o i contro interessati.

Le segnalazioni del conflitto devono essere indirizzata al Responsabile di riferimento,il quale deve valutare le circostanze al fine di non ledere l’imparzialità dell’agire dell’amministrazione. Qualora il conflitto riguardi il responsabile di PO la segnalazione va fatta al Responsabile per la prevenzione della Corruzione che valuta le iniziative da assumere.

La previsione dell’obbligo del monitoraggio -riguardante responsabili di PO e dipendenti-dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione,concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere impone la verifica di ipotesi di relazione personale o professionale sintomatiche del possibile conflitto d’interesse nonché quelle in cui si manifestino “gravi ragioni di convenienza” secondo quanto previsto dall’art 7 del precitato DPR 62/13.

B) **Partecipazione ad associazioni e organizzazioni**

Successivamente alla rilevazione del 2014 ciascun dipendente è tenuto a segnalare i casi di interferenza tra l’ambito di azione dell’associazione e quello dell’attività dell’ufficio

C ) **Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro**

L’art 53 ,comma 16 ter del D.LGS 165/2001 dispone che i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Ente,non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’Ente svolta attraverso i medesimi poteri.

L’art 21 del D.LGS n. 39/ 2013 ha esteso il divieto ai soggetti titolari di incarichi presso la P.A, e ai soggetti esterni con i quali l’amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro,subordinato o autonomo.

Pertanto:

1. a cura del Responsabile del servizio Segreteria , nei contratti di assunzione del personale deve essere inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente;

2) a cura dei Responsabili dei servizi e di procedimento, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, deve essere inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

3) i Responsabili dei servizi, i Responsabili di procedimento ed i componenti delle commissioni di gara, per quanto di rispettiva competenza, devono disporre l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;

4) i Responsabili dei servizi competenti devono proporre alla Giunta la costituzione in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Il servizio amministrativo-ufficio contratti- è incaricato di controllare che nelle bozze di contratto di appalto, da rogare in forma pubblico-amministrativa, sia inserita la clausola di cui al punto 2. della presente direttiva, con il seguente testo:

“*Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, la Ditta aggiudicataria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto*”.

La *ratio* della norma è volta al tentativo di ridurre il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Si intende evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione e il suo potere all’interno dell’amministrazione per ottenere un lavoro con l’impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto.

Si evidenzia infine che i **contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma citato in oggetto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.**

Tutti i Responsabili di Posizione Organizzativa sono chiamati a controllare l’esatto adempimento della presente e riferire alla sottoscritta,nella qualità di Responsabile anticorruzione.

Si dispone che la presente, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, venga pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ente a cura del servizio segreteria.

Candiolo 22/01/2015

F.TO Il Segretario Comunale

Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Dr.ssa Caterina Ravinale